



*Area Immigrazione*

**Prot. n. 8/2016**

-Coordinatori Regionali Inca

-Direttori Provinciali Inca

-Uffici zona Inca

*loro sedi*

Roma, 18 novembre 2016

Oggetto: DLGS 203/2016 - Disposizioni nell'ambito dell'ingresso e soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di paesi terzi (recepimento direttiva 2014/36/UE)

Care/i compagne/i,

oltre al testo della norma in allegato, vi inviamo di seguito una nota riepilogativa delle novità introdotte dal D.Lsg. 203/2016 in materia di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri di paesi terzi per lavoro stagionale che entrerà in vigore il prossimo 24 Novembre.

Introduce nuove disposizioni riguardanti il periodo di riferimento per il reingresso come lavoratore stagionale (da due a cinque anni), la rimodulazione delle norme riguardanti la sistemazione alloggiativa e i limiti riguardanti il canone di locazione, la conversione da stagionale a permesso per lavoro subordinato e particolare attenzione viene posta ai casi di impiego illecito di mano d'opera da parte delle aziende e nelle tutele nei confronti dei lavoratori coinvolti.

Un caro saluto,

Daniela Ferrari

(p. l'Area Immigrazione)

Claudio Piccinini

(il Coordinatore)

*D.Lgs 203/2016 - (Recepimento direttiva 2014/36/UE)*

*Disposizioni nell'ambito dell'ingresso e soggiorno per lavoro stagionale*

*In vigore dal 24 novembre 2016*

Il Decreto Legislativo n. 203/2016 - recepimento della direttiva 2014/36/UE - in vigore dal prossimo 24 novembre, apporta modifiche alle disposizioni previste nell'ambito dell'ingresso e soggiorno per motivi di **"lavoro stagionale"** inoltre abroga alcuni articoli del Regolamento Attuativo (DPR394/99) che vengono assorbiti in modo semplificato nel nuovo art. 24 del Testo Unico (D.lgs 286/98).

L'art 1 del nuovo dispositivo, al comma 1 modifica l' art. 5 c. 3-ter del TUI che norma il **permesso pluriennale**.

Tale titolo di soggiorno fino ad oggi poteva essere rilasciato allo straniero che avesse fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi, ora potrà essere rilasciato allo straniero che **"dimostrì di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale"**.

La durata del permesso pluriennale è rimasta di tre anni, con *"indicazione del periodo di validità per ciascun anno"*.

Inoltre, le modifiche apportate prevedono la **revoca** del soggiorno nel caso in cui lo straniero non lasci l'Italia al termine della validità dello stesso e/o non rientri l'anno successivo alla data prevista dal visto di re-ingresso.

Viene stabilito, infine, che i settori in cui tali lavoratori stagionali potranno essere impiegati sono: **AGRICOLTURA e TURISTICO / ALBERGHIERO**.

Il limite temporale per il rilascio del nulla osta, da parte dello Sportello Unico, è di **venti giorni** (comma 2).

La disponibilità della **sistemazione alloggiativa**, se fornita dal datore di lavoro, dovrà essere dimostrata con titolo idoneo, andranno inoltre specificate a che condizioni l'alloggio viene fornito e dovrà essere concordato un canone non eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore (massimo un terzo della retribuzione). Tale canone, infine, non potrà essere decurtato automaticamente dalla retribuzione dello straniero (comma 3).

Il **diritto di precedenza** ora, a differenza di quanto accadeva prima, è esigibile anche da parte del lavoratore “ *già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti presso lo stesso o altro datore di lavoro*” (comma 4 e 9).

Nulla cambia, invece, nelle **procedure di rilascio di nulla osta** richiesto da più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore stagionale (comma 5).

Il principio del “**silenzio/assenso**” è nuovamente previsto nel caso di mancata risposta di diniego entro i venti giorni.

In tal caso, il nulla osta si considera concesso quando vengano rispettate le seguenti condizioni:

- 1. La richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;*
- 2. Il lavoratore è stato regolarmente assunto ed ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno (comma 6).*

Viene confermato il limite massimo già in essere di **nove mesi** per anno, di durata del soggiorno per motivi di lavoro stagionale, mentre non viene citato un limite minimo (comma 7).

Si ripropone la possibilità al lavoratore stagionale, che abbia terminato il primo lavoro per cui è stato autorizzato l'ingresso, di **accedere ad un nuovo rapporto di lavoro della stessa natura**, sempre nel rispetto del limite temporale di massimo nove mesi di permanenza sul territorio italiano, termine entro cui deve rientrare salvo conversione a diverso titolo di soggiorno (comma 8).

Viene prevista la **possibilità di conversione** del permesso di soggiorno riconosciuta al lavoratore stagionale, che abbia svolto un'attività lavorativa di durata almeno pari a tre mesi, sempre che abbia una proposta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che rientri nei limiti delle quote stabilite dall'art.3 c. 4 - Decreto flussi. (comma 10).

Sul **nulla-osta pluriennale** il Decreto 203/2016 ricalca l'articolo 38-bis del Regolamento Attuativo che viene dallo stesso abrogato, aggiungendo solo che *“la richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nulla-osta triennale al lavoro stagionale” (comma 11).*

I **motivi di rifiuto ovvero revoca del nulla-osta** al lavoro stagionale, oltre a quelli già individuati dall'art. 22 c.5-bis e 5-ter (favoreggiamento immigrazione clandestina / intermediazione e sfruttamento del lavoro / documentazione false e/o contraffatta) vengono così individuati:

1. Datore di lavoro sanzionato per lavoratore irregolare,
2. Impresa liquidata per insolvenza,
3. Mancato rispetto obblighi previdenziali, fiscali, diritto dei lavoratori e condizioni lavorative previsti dai CCNL,
4. Licenziamenti effettuati negli ultimi 12 mesi per poter procedere alla richiesta di nuova assunzione (comma 12).

Il **permesso di soggiorno non viene rilasciato / rinnovato ovvero viene revocato** quando ottenuto in maniera fraudolenta o falsificato / contraffatto e quando lo straniero non soddisfa più le condizioni di ingresso o soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla-osta (comma 13).

In caso di revoca del nulla-osta e del permesso per motivi riconducibili al datore di lavoro (comma 12), questi è tenuto a *“versare al lavoratore un'indennità per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del CCNL e non corrisposte”* (comma 14).

Le **sanzioni per i datori di lavoro** che occupino alle proprie dipendenze per lavoro stagionale, cittadini stranieri privi di permesso ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato vengono dal presente Decreto incrementate rispetto alla normativa precedente e prevedono anche la possibilità, con l'applicazione dell'art.12-quater TUI (casi di particolare sfruttamento lavorativo) il rilascio, al lavoratore che abbia esposto denuncia e cooperi nel procedimento penale, di un

permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 c.6 per "motivi umanitari" di durata semestrale e con possibilità di rinnovo per un anno o per un periodo superiore se necessario alla definizione del procedimento penale. (comma 15).

Il Decreto elenca anche alcune categorie di stranieri a cui non vengono applicate le nuove disposizioni sul lavoro stagionale.

Fra queste gli stranieri residenti all'atto della domanda in altro Stato Membro, i familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione nell'Unione, stranieri che svolgono attività per conto di imprese con sede in altro S.M. o lavoratori distaccati (comma 16).

Infine, viene stabilito che il permesso rilasciato in base alla presente normativa riporta come motivi del rilascio "lavoro stagionale" (comma 17).

Si prevede infine, l'abrogazione di:

- Art 17 c. 3 D.L. 09/02/12 convertito in Legge 35/12
- Artt. 11 c. 1-bis, 38, 38-bis DPR 394/99 (Reg. Att.vo)